



Corso di formazione “Principi e Strumenti delle Politiche di Sviluppo Rurale”

Roma, 10 settembre 2009

Stefano Lafiandra – Stefano Angeli

Aspetti orizzontali della gestione dei PSR





Contenuti della presentazione

- ***Flusso informativo tra la CE e gli SM: il supporto, gli attori, l'implementazione in Italia (cenni)***
- ***Modifiche dei PSR: normativa e procedure***
- ***Relazioni Annuali di Esecuzione: normativa e procedure***
- ***Le strutture per la gestione dei programmi***





Trasmissione elettronica dei dati e dei documenti tra la CE e lo SM

Base normativa: art. 63.1-3 del Reg. (CE) 1974/06


la CE e gli SM istituiscono un sistema di informazione per lo scambio sicuro di dati di interesse comune



SFC2007 (System for Fund Management in the European Community 2007-2013)


I dati in oggetto riguardano:

aspetti amministrativi/operativi



- PSN e modifiche
- Relazioni di sintesi
- PSR e modifiche
- Decisioni di approvazione
- Documenti del C.di S.
- RAE
- Elenco progetti di coop. transnazionali
- Carteggio correlato

aspetti finanziari



- Piano finanziario programmato
- Dichiarazioni di spesa
- Rimborsi della CE
- Previsioni di spesa
- Altro (vedi art. 18 del Reg. (CE) 883/06)



Trasmissione elettronica dei dati e dei documenti tra la CE e lo SM: le scelte e gli attori

Base normativa: art. 63.4 del Reg. (CE) 1974/06

Gli SM e la CE possono accedere al sistema direttamente o tramite interfaccia per la sincronizzazione automatica e l'inserimento dei dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.

Scelta italiana: utilizzo dell'interfaccia informatica



monitweb

Profili:

Member States liason con la CE



MEF-IGRUE (che gestisce monitweb)

Capo fila fondo FEASR



Mipaaf-Direzione Sviluppo Rurale

AdG



21 AdG dei PSR + 1 AdG RRN

Autorità di coordinamento OP



Agea coordinamento





Trasmissione elettronica dei dati e dei documenti tra la CE e lo SM: attuazione in Italia

Base normativa: art. 63.4 del Reg. (CE) 1974/06

In caso di interfaccia, il sistema/portale nazionale deve prevedere l'aggiornamento delle funzionalità di SFC2007 man mano che vengono implementate dalla CE (“web-form” e “web-services”).

Italia: sistema ibrido!!!!

- Caricamento delle proposte di modifica del PSN, dei PSR e della RRN



monitweb

- Trasmissione delle domande di pagamento



SFC2007

- Per tutte le altre funzionalità



FESR/FC, FSE, FEASR e FEP - Windows Internet Explorer


https://webgate.ec.europa.eu/sfc2007/frontoffice/welcome.do

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Preferiti FESR/FC, FSE, FEASR e FEP

Inizio Feeds (1) Leggi posta Stampa Pagina Sicurezza

Utente: w0054513 Nodo: IT Profilo: w0054513 - IT Versione: v3.2.20 [Aiuto](#) [Home](#) [Logout](#)

 **Sistema di gestione dei fondi nella Comunità 2007-2013**
FESR/FC, FSE, FEASR e FEP

italiano (it)

Pianificazione strategica Programmazione Sorveglianza Esecuzione Audit Valutazione Chiusura Strumenti

Benvenuti all' applicazione SFC2007

Fine

Start Missioni FESR/FC, FSE, F... Posta in arrivo - M... Invio in corso post... Microsoft PowerP... 13.06





[Home Page](#)

[Help](#)

[Logout](#)

Utente:
GIUSEPPE.BIASI
Ruolo: Autorità
Capofila per Fondo
Non Strutturale

[CAMBIA RUOLO](#)

▶ **SISTEMI
CONOSCITIVI**

▶ **GESTIONE
FINANZIARIA
IGRUE**

▶ **PROGRAMMAZIONE
STRATEGICA 2007-
2013**

▶ **PROGRAMMAZIONE
OPERATIVA 2007-
2013**

▶ **ESECUZIONE 2007-
2013**



Benvenuto

Attenzione!

Per rimanere connessi all'applicazione, bisogna effettuare almeno un'operazione ogni 30 minuti. Sarà poi necessario effettuare di nuovo il Login, inserendo Username e Password.





Trasmissione elettronica dei dati e dei documenti tra la CE e lo SM: suggerimenti per approfondimenti

Information brochure on SFC2007, luglio 2006

Link ufficiale a SFC2007 (accesso libero):

http://ec.europa.eu/employment_social/sfc2007/sfc2007_help/index.htm

Link ufficiale a Monitweb (necessaria password):

<http://igrue.tesoro.it/>





Modifiche ai PSR: base giuridica

Regolamento CE del Consiglio n. 1698/05 – Art. 19

I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo dallo Stato membro, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolare allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

La Commissione adotta una decisione in merito alle richieste di revisione dei programmi presentate dagli Stati membri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modifiche che devono essere approvate con decisione della Commissione sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.





Modifiche ai PSR: base giuridica

Regolamento CE della Commissione n. 1974/2006 – Artt. 6 - 12

Importanti modifiche alle modalità di revisione dei programmi sono state introdotte con il Regolamento CE della Commissione n. 363/2009 del 4 maggio 2009, adottato a seguito dell'Health Check della PAC e con il Regolamento CE della Commissione n. 482/2009 dell' 8 giugno 2009, adottato a seguito dell'European Economic Recovery Plan (EERP).





Modifiche ai PSR: tipologie di modifica

I - Modifiche di cui all'art. 6.1.a del Reg. CE n. 1974/06

Modifiche che comportano una decisione comunitaria per adeguamenti del PSR alle priorità comunitarie e per corrispondere alle relazioni della Commissione e alle risultanze della valutazione

II – Modifiche di cui all'art. 6.1.b del Reg. CE n. 1974/06

Modifiche che comportano una decisione comunitaria e che riguardano esclusivamente adattamenti finanziari dei PSR degli Stati membri con programmazione Regionalizzata

III – Modifiche di cui all'art. 6.1.c del Reg. CE n. 1974/06

Modifiche che non comportano una decisione comunitaria

IV – Modifiche di cui all'art. 6.1.b *bis* del Reg. CE n. 1974/06 - **NUOVO**

Modifiche al piano finanziario per i PSR che hanno beneficiato del co-finanziamento aggiuntivo comunitario del 10% nel corso del 2009. Non si applica in Italia.



Modifiche ai PSR di cui all'art. 6.1.a – Art. 7

➔ Spostamento di risorse finanziarie tra assi prioritari nella misura maggiore dell'1% della partecipazione del FEASR per l'intero periodo di programmazione

➔ Modifiche del tasso di cofinanziamento comunitario

➔ Modifiche relative all'importo comunitario globale assegnato al programma e/o della sua ripartizione annuale (non sono ammesse modifiche retroattive)

➔ Prima attuazione dell'art. 16 bis del Regolamento 1698/05 ovvero delle modifiche apportate in seguito all'Health Check e all'adozione dell'EERP - **NUOVO**

➔ Introduzione di effetti potenziali supplementari, rispetto a quelli indicati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1698/05, per gli interventi finalizzati a perseguire le priorità individuate dall'Health Check (no decisione per la introduzione di nuove tipologie di operazioni) - **NUOVO**

Limiti e condizioni

- Proposte di modifica 1 volta l'anno entro il 30 settembre (con eccezioni dovute a calamità naturali e modifiche regolamenti)
- 6 mesi per l'approvazione da quando il PSR è conforme a OSC, PSN e Regolamenti





Modifiche ai PSR di cui all'art. 6.1.c – Art. 9

➔ Modifiche al riparto delle risorse finanziarie tra misure e tra assi (limite dell'1%)

➔ Introduzione di nuove misure, eliminazione misure esistenti e modifica degli elementi informativi e descrittivi delle misure previste nei Programmi

➔ Modifiche relative alla demarcazione degli interventi di sviluppo rurale con quelli previsti nell'ambito del primo pilastro della PAC di cui all'art. 5.6 del Reg. CE n. 1698/05 – **NUOVO**

Limiti e condizioni

- Proposte di modifica 3 volte l'anno (con eccezioni dovute a modifiche regolamentari e calamità naturali)
- No superamento della soglia dell'1% per ciascun anno
- Modifiche entro 31 dicembre 2015 (con presentazione entro 31 agosto 2015)
- La Commissione informa entro 4 mesi l'AdG sull'esito della valutazione. Se il PSR non è conforme ai Regolamenti e al PSN tale termine è sospeso. Se la CE non risponde entro 4 mesi le modifiche sono adottate.



Modifiche ai PSR di cui all'art. 6.1.b – Art. 8

➔ Gli Stati membri con programmazione regionalizzata possono revisionare i PSR per trasferire il contributo FEASR, per determinati esercizi finanziari, da un programma ad un altro

➔ Tale opportunità è offerta dall'art. 77 del Reg. CE n. 1698/05 che prevede la costituzione di uno specifico Comitato di Sorveglianza che svolga la funzione di coordinamento finanziario ed adotti tali modifiche

Limiti e condizioni

- Non può essere modificato il contributo finanziario totale del FEASR per ciascun programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione
- Non può essere modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo SM e non possono essere modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi finanziari precedenti
- Deve essere rispettata la dotazione annuale FEASR assegnata allo SM non può essere ridotta la dotazione finanziaria assegnata all'Obiettivo Convergenza
- Modifiche entro il 30 settembre, una sola modifica l'anno
- Decisione di approvazione entro 3 mesi, no Comitato Sviluppo Rurale



Modifiche ai PSR: ammissibilità delle spese

→ Una nuova spesa aggiunta al momento della revisione di un programma diventa ammissibile a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione del programma

→ Tuttavia tra la data di presentazione della modifica e la data di approvazione o di conclusione della valutazione gli Stati membri sono responsabili qualora tale spesa non dovesse essere ritenuta ammissibile in seguito

→ In caso di calamità naturali l'ammissibilità delle spese può decorrere da una data anteriore a quella di presentazione del programma



Modifiche ai PSR: ruolo del Comitato di Sorveglianza

Esamina e approva **proposte di modifica sostanziali** (art. 78f Reg. CE n. 1698/05)

Sono considerate **sostanziali** le seguenti modifiche (articolo 59 bis del Reg. CE n. 1974/06):

- modifiche per le quali è obbligatoria una **decisione** della Commissione;
- le modifiche per cui è prevista una variazione della **ripartizione delle risorse finanziarie** tra le varie misure di uno stesso asse, l'introduzione di **nuove misure**, l'**eliminazione di misure** esistenti (art. 9, par. 1, Reg. CE n.1974/06)





Non sono sostanziali le modifiche che prevedono cambiamenti in merito alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi




Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Necessità di mettere a sistema la normativa, i documenti di lavoro ufficiali della CE e le “buone prassi” in essere

Tentativo del Mipaaf di “spacchettare” in termini di “fasi” e “step” procedurali



Documento di lavoro *“Procedure per le richieste di revisioni e di altre modifiche dei PSR e della RRN 2007-2013 (28 aprile 2008)”*



Documento non cogente!

Documento che necessita di essere aggiornato!



Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Fase I: seguito all'approvazione delle modifiche del PSR da parte del CdS

I rappresentanti della CE (con funzione consultiva) e del MIPAAF (con funzione deliberativa) sono invitati a partecipare al CdS (in caso di riunione) o ad essere sollecitati (in caso di procedura scritta) e conseguentemente sono debitamente informati su qualsiasi proposta di revisione (ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) 1974/2006) e di altre modifiche (ai sensi 6.1.(c) del Reg. (CE) 1974/2006) poste in evidenza da parte dell'AdG.

Step 1 – Predisposizione documenti

Contattare il desk officer della CE per la trasmissione della:

- 1) Nuova versione della parte del testo del PSR (inclusi gli allegati) in formato "word", "excel", etc che evidenzi le modifiche apportate (utilizzando la cosiddetta versione track-change).

- 2) Prima stesura della **scheda di notifica esplicativa** delle modifiche apportate, inserendo le informazioni come da modello ufficiale della CE.

Step 2 – Condivisione del contenuto dei documenti

Farsi confermare l'esattezza della base normativa per la richiesta di modifica



Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Fase II: procedure informatiche per le richieste di revisioni e delle altre modifiche

Fare riferimento al manuale utente del sistema informatico Monitweb. A compendio di quanto riportato sul manuale, le AdG sono invitate a seguire ulteriori procedure nella fase di creazione della nuova versione del PSR e di autorizzazione all'invio come di seguito riportato.

Step 1 - Creazione della nuova versione del PSR

Inserimento nel sistema Monitweb/SFC2007 dei seguenti documenti:

- a) Lettera di accompagnamento con la quale si richiede alla CE la modifica in parola
- b) Nuova versione completa del testo del PSR, inclusi gli allegati, sia in versione "word", "excel", etc che in versione tramutata in "pdf" (naturalmente non in modalità track-change).
- c) Scheda di notifica esplicativa delle modifiche apportate sulla base dello schema della CE.

In relazione al punto b) sarebbe auspicabile che il testo del PSR ed i relativi allegati fossero inseriti in un numero limitato di "files".

Step 2 – Autorizzazione all'invio





Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Fase III: seguito dato dalla Commissione Europea

Step 1 – Identificazione della base giuridica

La DG AGRI analizza la richiesta di modifica al fine di attribuirne con certezza la base giuridica (articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) 1974/2006 o articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) 1974/2006).

- a) Se la base giuridica attribuita corrisponde alla stessa dichiarata dallo SM nella scheda di notifica, la DG-AGRI procede con lo Step 2 - Verifica di ammissibilità.
- b) Se la base giuridica attribuita non corrisponde alla stessa dichiarata dallo SM nella scheda di notifica, una lettera di richiesta di ritrasmissione (*resubmission letter*) è inviata allo SM per mezzo di SFC2007. Dopo la ritrasmissione del programma via Monitweb/SFC2007, la DG AGRI effettua nuovamente l'analisi di attribuzione della base giuridica ed, auspicabilmente, si procede con lo Step 2.



Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Fase III: seguito dato dalla Commissione Europea

Step 2 – Verifica di ammissibilità della richiesta di revisione/altre modifiche

Dopo una verifica di ammissibilità, una delle seguenti lettere è inviata allo SM sempre tramite SFC2007:

- a) Lettera di ammissibilità (*admissibility letter*), quindi la DG-AGRI procede con lo Step 3 - Analisi della richiesta di modifica.
- b) Lettera di non ammissibilità (*non-admissibility letter*), con la quale presumibilmente la DG AGRI chiede allo SM di ritrasmettere la versione corretta del PSR via Monitweb/SFC2007. La DG AGRI effettua nuovamente la verifica di ammissibilità e, auspicabilmente, invia una lettera di ammissibilità che conduce allo Step 3 - Analisi della richiesta di modifica.



Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Fase III: seguito dato dalla Commissione Europea

Step 3 a – Analisi di una richiesta di revisione del PSR ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) 1974/2006

- a) Dopo avere proceduto con analisi della richiesta di revisione ed avere lanciato una consultazione interna ed esterna tra i servizi, la Commissione invia eventuali commenti allo SM.
- b) Il desk officer della CE predisposizione un documento di lavoro sulla base di un modello simile alla scheda di notifica che sarà inviato alla segreteria del Comitato per lo Sviluppo Rurale.
- c) Discussione ed auspicabile parere positivo da parte del Comitato per lo Sviluppo Rurale della proposta di modifica.
- d) La procedura quindi si completa con Decisione della CE entro 6 mesi dalla data di ricevimento su SFC2007 della richiesta di revisione da parte dello SM.



Modifiche ai PSR: fasi e step procedurali

Fase III: seguito dato dalla Commissione Europea

Step 3 b – Analisi della richiesta di altre modifiche del PSR ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) 1974/2006

- a) La DG AGRI procede con l'analisi della richiesta delle altre modifiche e lancia una consultazione interna ed esterna tra i servizi della la Commissione stessa.
- b) Se i contenuti della richiesta di altre modifiche non aderiscono ai parametri di valutazione descritti all'articolo 9.6 del Reg. (CE) 1974/2006, la CE invia allo SM tramite SFC2007 una lettera di informazione (*result of assessment letter*), con il seguito di competenza.
- c) Se i contenuti della richiesta di altre modifiche aderiscono ai parametri di valutazione descritti all'articolo 9.6 del Reg. (CE) 1974/2006, la CE invia allo SM tramite SFC2007 una lettera di approvazione (*approval letter*).

Infine, se la CE non informa lo SM entro il termine dei quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dalle altre modifiche, le stesse si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.



Relazioni annuali di esecuzione: normativa e procedure

La struttura e gli elementi della RAE

Normativa

La lettura combinata dell'art. 82.2 del Reg. (CE) 1698/2005 con l'art. 60 del Reg. (CE) 1974/2006, che a sua volta rimanda a quanto disposto dall'allegato VII del Reg. (CE) 1974/2006, specifica la struttura e il contenuto della RAE.

Documenti di lavoro CE

La RAE si compone di 4 elementi correlati tra loro: la parte testuale che rappresenta il Rapporto vero e proprio (1 "file" in formato word o pdf), a cui vengono allegate le tabelle con gli indicatori di monitoraggio (2 "file" in formato excel) e le tabelle inserite nel Rapporto di esecuzione finanziaria (1 "file" in formato pdf in lingua inglese).



Relazioni annuali di esecuzione: normativa e procedure

Esame ed approvazione

Normativa

Ai sensi dell'art. 78.d) del Reg (CE) 1698/2005, il CdS esamina ed approva la RAE in seguito l'AdG trasmette ufficialmente la RAE approvata dal CdS alla CE.

Tempistica

Normativa

Come disposto dall'art. 82.1 del Reg. (CE) 1698/2005, entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 2008, l'AdG presenta (trasmette) alla CE una relazione sullo stato di attuazione del Programma.



Relazioni annuali di esecuzione: normativa e procedure

Modalità di trasmissione

Normativa

L'articolo 63.2 del Reg. (CE) 1974/2006 prevede che tutti i documenti relativi alla gestione amministrativa/operativa dei PSR/RRE, ivi inclusi tutti i documenti posti in visione e/o per l'approvazione da parte del CdS che la versione definitiva della RAE così come approvata dal CdS, siano inseriti nel sistema SFC2007 e trasmessi per il tramite dello stesso alla CE.

Documenti di lavoro CE

Durante gli incontri del Comitato per lo Sviluppo Rurale di aprile e maggio 2009, la CE ha illustrato i passi procedurali per l'inserimento e la trasmissione dei documenti che compongono le RAE per mezzo di SFC2007, sia nella fase di messa in visione per l'approvazione da parte del CdS che nella versione definitiva così come approvata dal CdS:

- modalità web-form
- modalità web-services



Relazioni annuali di esecuzione: normativa e procedure

Inosservanza della trasmissione

Normativa

Ai sensi del Reg. (CE) 1437/2007 che modifica, tra gli altri, l'articolo 26.4 del Reg. (CE) 1290/2005, si dispone che, nel caso in cui la RAE non sia stata trasmessa da parte dell'AdG alla CE, la CE stessa informa immediatamente l'OP riconosciuto (e l'Organismo di Coordinamento) e la dichiarazione di spesa (relativa al secondo trimestre) non è ritenuta ammissibile.

Documenti di lavoro CE

Durante il Comitato per lo Sviluppo Rurale del 23 maggio 2008, la CE ha ulteriormente specificato che il sistema SFC2007 non permette la trasmissione ufficiale della dichiarazione di spesa relativa al secondo trimestre dell'anno in questione da parte dell'Organismo Pagatore

se, precedentemente, l'AdG non ha trasmesso i documenti relativi alla RAE.



Relazioni annuali di esecuzione: normativa e procedure

Ricevibilità della RAE

Normativa

L'art. 82.3 del Reg. (CE) 1698/2005 prevede che la RAE è giudicata ricevibile dalla CE se contiene tutti gli elementi di cui al punto precedente (ovvero all'art. 82.2) se consente di valutare l'attuazione del PSR.

Documenti di lavoro CE

Relativamente alla parte finanziaria (Capitolo 3), la CE ha affermato che la stessa sarà giudicata ammissibile se contiene, almeno, gli elementi informativi di cui al rapporto di esecuzione finanziaria reso disponibile dalla stessa CE su SFC2007.



Relazioni annuali di esecuzione: base normativa e procedure

Conseguenze della non ricevibilità

Normativa

Ai sensi dell'art. 26.3.c) del Reg. (CE) 1290/2005, la CE effettua ciascun pagamento intermedio allo scopo di rimborsare le spese sostenute dagli OP riconosciuti per la realizzazione delle operazioni a condizione che, tra gli altri, sia stato rispettato l'obbligo della trasmissione (da parte dell'AdG) della RAE.



Le strutture per l'attuazione dei PSR

La struttura necessaria per la gestione, il controllo e il monitoraggio dello sviluppo rurale si basa sui seguenti elementi principali:

- Partenariato
- Gestione, controllo e informazione
- Monitoraggio, valutazione e reporting
- Assistenza tecnica e reti



Le strutture per l'attuazione dei PSR - Partenariato

- Il sostegno allo sviluppo rurale deve essere attuato in stretta **concertazione con il partenariato**
- **Gli Stati membri designano** I partner maggiormente rappresentativi e creano le condizioni per un loro ampio ed efficace coinvolgimento
- Il partenariato sarà **coinvolto** nella:
 - preparazione e monitoraggio della strategia nazionale;
 - preparazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi di sviluppo rurale



Le strutture per l'attuazione dei PSR – Gestione e controllo

Tre organismi coinvolti:

- Autorità di gestione
- Organismo pagatore
- Organismo di certificazione

operanti con principi simili ai fondi strutturali:

- Differentiated appropriations, disimpegno automatico (n+2)
- Autorità di gestione e Comitato di Sorveglianza

che utilizzano organismi e procedure di garanzia:

- Un organismo pagatore e un organismo di certificazione
- Liquidazione dei conti annuale e decisione di conformità della chiusura





Le strutture per l'attuazione dei PSR – L'autorità di gestione

AdG responsabile per efficace/efficiente e corretta gestione ed attuazione del PSR, ovvero:

- Operazioni siano selezionate secondo i criteri del programma
- Sistema informatico per la registrazione e raccolta dei dati di attuazione (ai fini della sorveglianza e della valutazione)
- Informazione
- Valutazione
- Direzione del Comitati di Sorveglianza
- Rispetto obblighi in materia di pubblicità
- Stesura della RAE

L'AG può delegare delle funzioni a terzi (es. Selezione dei progetti) ma rimane pienamente responsabile per la corretta gestione ed attuazione





Le strutture per l'attuazione dei PSR – L'Organismo Pagatore

Gli OP (art. 6 del reg. (CE) 1290/05) offrono adeguate garanzie circa:

- Controllo di ammissibilità delle domande e loro conformità alle norme comunitarie prima di procedere la pagamento
- Contabilizzazione dei pagamenti
- Controlli ai sensi del Reg. (CE) 1975/06
- Liquidazione contabile, persegue le irregolarità e recupera le somme indebitamente erogate





Le strutture per l'attuazione dei PSR – L'Organismo di Certificazione

L' OC (art. 8 del reg. (CE) 1290/05) certifica i conti dell'Organismo pagatore riconosciuto in merito alla veridicità, **completezza e correttezza** degli stessi, tenuto conto del sistema di gestione e controllo istituito





Le strutture per l'attuazione dei PSR – Comitato di Sorveglianza

- **Obbligatorio** per ogni programma
- Presieduto dallo Stato membro o dall'autorità di gestione
- Partecipazione basata sul **partenariato** che deve includere :
 - autorità competenti a livello regionale e locale;
 - partner economici e sociali;
 - altri organismi che rappresentano la società civile (ONG che includano organizzazioni ambientaliste, gruppi per le pari opportunità ecc.)
- La **Commissione** può essere rappresentata ma solo a titolo consultivo





Le strutture per l'attuazione dei PSR – Ruolo del CdS

Assicura l'efficace implementazione del programma:

- E' consultato sui **criteri di selezione**
- Esegue esami periodici sui **progressi** del programma
- Esamina e approva il **Rapporto Annuale di Esecuzione**
- Può **proporre cambiamenti** e revisioni del programma
- Esamina e approva **proposte di modifica sostanziali**





Le strutture per l'attuazione dei PSR: Comitato per lo Sviluppo Rurale

Base normativa: art. 90 del Reg. 1698/2005

*“la Commissione Europea è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale (”comitato”)
Il comitato adotta un regolamento interno”*

Composizione

Commissione Europea – Direzione G Aspetti orizzontali per lo sviluppo rurale - che ricopre anche il ruolo di Presidenza

Delegati dei 27 Stati membri

Funzioni

Formazione della normativa di attuazione dello SR (regg. di transizione, attuazione, controlli)

Espressione di parere su:

- normativa di attuazione dello SR
- approvazione e modifica dei PSR – IPARD
- Formazione documenti di lavoro (es. verificabilità dei premi agro-ambientali, manuale e tabelle di monitoraggio, etc)
- Divulgazione informazioni agli/tra SM